

Art. 55 - Occupazione di suolo pubblico con arredi strumentali ad attività di pubblico esercizio e laboratori artigianali per la preparazione di prodotti per il consumo diretto.

1 Oggetto e finalità

Le presenti disposizioni definiscono le caratteristiche tipologiche e le modalità di realizzazione dei così detti “dehors” (insieme degli elementi mobili, smontabili o facilmente rimovibili, appoggiati al suolo in via provvisoria per attrezzare lo spazio esterno, con finalità di ristoro all'aperto) pertinenti ad attività di pubblico esercizio e di laboratorio artigianale per la preparazione di prodotti per il consumo diretto (gelaterie, pizzerie da asporto, ecc..), da collocare su suolo pubblico o di uso pubblico, in attuazione dell'art. 5 c. 2 dell'allegato Tecnico all'Accordo, firmato il 9 dicembre 2014, tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e la Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, avente ad oggetto le occupazioni di suolo pubblico mediante “dehors” e altre installazioni a carattere provvisorio.

L'ottenimento dell'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico per lo svolgimento di un'attività privata comporta il dovere di contribuire formalmente al decoro degli spazi pubblici.

La composizione dei “dehors” e la scelta di forme, materiali e coloriture degli arredi devono essere rapportate al contesto urbano di riferimento; le attrezzature non devono costituire ostacolo o elemento di disturbo alla percezione visiva degli spazi urbani con particolare riguardo alle vedute prospettiche più significative e agli edifici più rappresentativi della città sotto il profilo architettonico.

Le soluzioni di arredo devono inoltre prevedere, se possibile, l'utilizzo di prodotti a ridotto impatto ambientale privilegiando con ciò allestimenti volti alla riduzione delle emissioni e dell'uso di risorse non rinnovabili.

2 Definizioni generali

Ai fini delle disposizioni contenute nel presente titolo, si intende:

Dehors: l'insieme degli elementi mobili, smontabili o facilmente rimovibili, appoggiati al suolo in via provvisoria per attrezzare lo spazio attiguo ad un locale di pubblico esercizio o di laboratorio artigianale per la preparazione di prodotti per il consumo diretto, con finalità di ristoro all'aperto.

Accordo: L'Accordo, firmato il 9 dicembre 2014, tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e la Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo dal titolo “Occupazione di suolo pubblico mediante dehors e altre installazioni a carattere provvisorio. Semplificazione delle procedure autorizzative nell'ambito della regione Friuli Venezia Giulia ai fini della tutela del patrimonio culturale ai sensi dell'articolo 12, comma 1, con riferimento all'articolo 10, comma 4, lettera g) del D.lgs. 42/2004”.

Zona 1: porzione di città compresa all'interno del Centro Cittadino, di maggior valore storico-architettonico e costituita principalmente (individuazione grafica allegato 1):

- dall'asse di Corso Vittorio Emanuele II con relativo sistema dei vicoli laterali;
- dall'asse di Corso Garibaldi;
- da Piazzetta Cavour;

Zona 2: insieme degli spazi urbani, diversi dalla Zona 1, comunque significativi sotto il profilo rappresentativo, storico, architettonico e del paesaggio (individuazione grafica allegato 1).

Centro Cittadino: parte del territorio comunale circoscritta dai viali di circonvallazione (“ring”), compresi gli spazi pubblici o di uso pubblico che su essi affacciano (individuazione grafica allegato 1).

3 Tipologie di dehors

Ai fini delle presenti disposizioni e con riferimento ai contenuti dell'Allegato Tecnico al succitato Accordo, si individuano le seguenti tipologie di dehors:

A – dehors con arredi di base

Dehors aperto su tutti i lati, composto da tavoli, sedie, sgabelli, poltroncine, divanetti e panche, eventuali ombrelloni, fioriere collocate sugli angoli o vertici dell'area occupata a scopo ornamentale e apparecchiature tecnologiche.

B – dehors con arredi di base, attrezzature di delimitazione verticale e strutture di copertura chiudibili

Dehors aperto su tutti i lati, composto dagli arredi di cui alla tipologia A e da uno o entrambi i seguenti elementi di arredo:

- attrezzature di delimitazione verticale (fioriere disposte secondo allineamenti continui, pannelli);
- struttura di copertura chiudibile a fine giornata diversa dagli ombrelloni.

C – dehors con arredi di base, attrezzature di delimitazione verticale ed orizzontale e strutture di copertura

Dehors aperto su tutti i lati, composto dagli arredi di cui alla tipologia A e B e da uno o entrambi i seguenti elementi di arredo:

- pedana;
- struttura di copertura fissa non chiudibile.

D – dehors coperti con chiusura laterale

Dehors parzialmente o interamente chiuso, con tamponamenti laterali trasparenti, rigidi o semirigidi, dotato di copertura ed eventuale pedana.

4 Tipologie ammesse

Le tipologie di dehors individuate al punto 3 sono ammesse in tutto il territorio comunale, previo ottenimento dei necessari atti di assenso descritti al punto 7, nel rispetto di tutte le prescrizioni e limitazioni contenute nel presente punto 4 e nei successivi punti 5 e 6.

Al fine di preservare il valore storico, architettonico e paesaggistico delle parti più significative della città nelle Zone 1 e 2 sono ammesse le tipologie e gli elementi di arredo di seguito descritti.

Zona 1

In zona 1 è ammessa la realizzazione di dehors con tipologia A, con le seguenti precisazioni.

A scopo ornamentale possono essere collocate fioriere sugli angoli o vertici dell'area occupata.

Solo nel periodo compreso tra il 1 novembre e il 30 aprile di ciascun anno è ammesso delimitare il perimetro dell'occupazione con allineamenti continui di fioriere e/o pannelli paravento; nel medesimo periodo è altresì consentito installare apparecchiature tecnologiche per il riscaldamento invernale.

In alternativa all'ombrellone è ammesso l'utilizzo di strutture di copertura leggere, quali tende scorrevoli, sorrette da un unico portale in profilo metallico.

Zona 2

In zona 2 è ammessa la realizzazione di dehors con tipologia A e B, con le seguenti precisazioni.

A scopo ornamentale possono essere collocate fioriere sugli angoli o vertici dell'area occupata.

Solo nel periodo compreso tra il 1 novembre e il 30 aprile di ciascun anno è ammesso delimitare il perimetro dell'occupazione con allineamenti continui di fioriere e/o pannelli paravento; nel medesimo periodo è altresì consentito installare apparecchiature tecnologiche per il riscaldamento invernale.

È ammessa l'installazione di pedane con superficie lignea o similare.

All'interno della Zona 2 è ammessa la realizzazione di dehors con tipologia C e D esclusivamente nei siti sottoelencati (individuazione grafica allegato 1):

- lato sud-est di Piazza XX Settembre, nel tratto compreso tra la rampa di collegamento con vicolo delle Acque e l'incrocio con via Cesare Battisti, subordinatamente alla presentazione di un progetto unitario da parte di tutti i pubblici esercizi presenti nel suddetto tratto e fermo restando la verifica di compatibilità con le strutture del mercato cittadino;

- tratto iniziale di via Mazzini, lato sud-ovest;
- via della Motta, lato sud-ovest, nel tratto compreso tra vicolo del Silenzio e vicolo del Molino;
- via Bertossi, lato sud-ovest, nel tratto iniziale compreso tra la Piazza Cavour e la Roggia dei Molini;
- piazza Don G. Lozer, lato est, frontalmente all'edificazione esistente di cui al numero civico 2.

La progettazione dei manufatti nei siti sopraelencati deve essere improntata a criteri di leggerezza e trasparenza visiva e particolarmente attenta deve risultare la ricerca delle soluzioni formali e tecnologiche di riferimento.

5 Caratteristiche degli elementi di arredo che compongono i dehors

a. tavoli, banchi, sedie, sgabelli, poltroncine, divanetti e panche

In tutto il territorio comunale:

a.1 Gli arredi mobili devono essere scelti con cura in modo da risultare gradevoli, ordinati e armoniosamente inseriti nel contesto dello spazio pubblico.

a.2 Tavoli e banchi devono essere coordinati alle sedute.

a.3 I tessuti di rivestimento degli arredi devono essere, preferibilmente, in tinta unita e di colore da armonizzare al contesto.

a.4 Non è ammesso l'uso di arredi in plastica con fattura simile a quella degli arredi da giardino e/o di panche da sagra.

a.5 Nei percorsi porticati, compresi quelli in frangia a Corso Vittorio Emanuele II, in corrispondenza del fronte del locale è consentita la collocazione, tra le arcate in adiacenza ai pilastri, di banchi privi di tamponamento frontale purché le dimensioni degli stessi consentano un passaggio libero al centro dell'arcata pari ad almeno due metri.

a.6 All'interno del Centro Cittadino, inoltre:

- i colori degli arredi devono essere scelti, preferibilmente, tra le gamme del beige, grigio, marrone;
- i materiali degli arredi devono essere scelti, preferibilmente, tra acciaio, alluminio, legno (non di tipo rustico), midollino; i materiali plastici sono ammessi esclusivamente per le produzioni di sedute e tavolini con design di qualità.

a.7 All'interno della zona 1 e 2 le indicazioni di cui al punto precedente hanno carattere prescrittivo. In tali zone non è ammesso inoltre l'utilizzo di elementi di arredo in acciaio inox con finitura lucida.

a.8 Nei sottoportici di corso Vittorio Emanuele II, data la ridotta larghezza, non è consentita l'occupazione con sedie e tavolini nel tratto compreso fra il Palazzo Comunale e la scalinata della Bossina; il medesimo divieto vige anche nei sottoportici aventi affaccio su Piazzetta S. Marco.

b. attrezzature di delimitazione verticale (fioriere, pannelli paravento)

Le aree occupate con dehors possono essere delimitate, lungo il loro perimetro, con fioriere e pannelli paravento, con le limitazioni di cui al punto 4 e nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate.

Fioriere

In tutto il territorio comunale:

b.1 Le fioriere devono essere, preferibilmente, di forma parallelepipedica regolare; l'altezza dei manufatti, misurata dal livello del suolo ed esclusa la pianta, dovrà essere inferiore a 70 cm.

b.2 Le piante devono essere scelte tra le essenze ornamentali di gradevole aspetto e maggiormente resistenti agli agenti atmosferici. Non è ammesso l'utilizzo di piante artificiali in materiali plastici. Il titolare dell'esercizio deve garantire il decoro delle fioriere mediante la loro costante manutenzione, con particolare attenzione agli elementi vegetali.

b.3 La posa delle fioriere, a scopo ornamentale, è consentita di norma sugli angoli o vertici dell'area occupata.

Nelle zone aperte al traffico veicolare, qualora le aree occupate siano a diretto contatto con la viabilità (strade carrabili o aree di sosta), il Comando di Polizia Municipale valuta, di volta in volta, la necessità di delimitare in modo continuo il perimetro dell'occupazione in modo tale che l'accesso rimanga consentito solamente dal lato rivolto verso l'ingresso del pubblico esercizio.

b.4 Sulle attrezzature di delimitazione verticale non è ammessa la stampa di scritte pubblicitarie.

b.5 All'interno del centro cittadino, inoltre:

- le fioriere devono essere realizzate, preferibilmente, in acciaio verniciato/inox/corten o in legno (non di fattura grezza o rustica);
- i colori devono essere scelti, preferibilmente, tra le gamme del beige, grigio e marrone.

b.6 All'interno delle Zone 1 e 2, inoltre:

- è vietato l'uso di fioriere in materiali plastici, graniglia o cotto fatte salve, solo per i materiali plastici, le produzioni di fioriere con design di qualità;
- è vietato applicare alle fioriere graticci di tipo industriale per il sostegno di piante rampicanti;
- sono ammessi allineamenti continui lungo il perimetro dell'area occupata, in aggiunta o meno a pannelli paravento, solo nel periodo compreso tra il 1 novembre e il 30 aprile di ciascun anno.

Pannelli paravento

In tutto il territorio comunale:

b.7 I pannelli paravento devono presentare disegno semplice e forme lineari.

b.8 L'altezza massima consentita misurata dal piano stradale alla sommità del pannello è di 1 metro per pannelli realizzati con materiali opachi e di 1,4 metri per pannelli realizzati con materiali trasparenti, è ammessa anche la tipologia mista con parte inferiore opaca di altezza massima pari a 1 metro e parte sommitale in vetro, per un'altezza complessiva non superiore a 1,4 metri.

b.9 La posa dei pannelli, a delimitazione del perimetro dell'occupazione, deve garantire la massima trasparenza possibile.

Nelle zone aperte al traffico veicolare, qualora le aree occupate siano a diretto contatto con la viabilità (strade carrabili o aree di sosta), il Comando di Polizia Municipale valuta, di volta in volta, la necessità di delimitare in modo continuo il perimetro dell'occupazione in modo tale che l'accesso rimanga consentito solamente dal lato rivolto verso l'ingresso del pubblico esercizio.

b.10 Sulle attrezzature di delimitazione verticale non è ammessa la stampa di scritte pubblicitarie.

b.11 All'interno del Centro Cittadino, inoltre:

- è preferibile l'utilizzo di elementi in acciaio (per l'intero pannello o limitatamente al telaio nel caso di moduli trasparenti) con colori scelti tra le gamme del beige, grigio, marrone;

b.12 All'interno delle Zone 1 e 2, inoltre:

- l'eventuale collocazione di pannelli è ammessa esclusivamente nel periodo compreso tra il 1 novembre e il 30 aprile di ciascun anno.

c. attrezzature di delimitazione orizzontale (pedane)

In tutto il territorio comunale:

c.1 E' consentita la delimitazione dei dehors con pedane nei casi in cui risulti necessario regolarizzare il fondo stradale, neutralizzarne la pendenza o per allineare il piano di calpestio dei dehors alla quota dei percorsi pedonali pubblici da cui avviene l'accesso agli stessi (marciapiede, portico) o alla pavimentazione interna del pubblico esercizio stesso.

c.2 La pedana deve avere, di norma, un'altezza massima di 15 cm dal suolo, misurata dal piano di calpestio; tale altezza può essere superata solo nei casi di pendenza del fondo stradale e limitatamente al lato posto sulla parte di viabilità a quota più bassa.

c.3 I fianchi della pedana devono essere chiusi, ma ispezionabili in caso di necessità.

c.4 Gli accorgimenti per il superamento delle barriere architettoniche sono a carico del titolare dell'esercizio e il loro ingombro deve essere ricavato all'interno dell'area concessa per l'occupazione.

c.5 Non è ammessa la realizzazione di pedane sui marciapiedi, nei portici e nelle gallerie, nonché in presenza di pozzetti dei sottoservizi a rete.

c.6 All'interno della Zona 1 non è ammessa l'installazione di pedane.

c.7 All'interno della Zona 2, è ammessa l'installazione di pedane con superficie lignea o similare.

d. ombrelloni

Definizione: strutture di copertura sostenute da un unico elemento verticale di appoggio al suolo, centrale o a braccio laterale.

In tutto il territorio comunale:

- d.1** Gli ombrelloni di copertura devono presentare caratteristiche di solidità e stabilità.
- d.2** L'altezza massima degli ombrelloni dal suolo non può essere superiore a 3,30 metri nel punto più alto dell'estradosso della copertura e l'altezza minima non può essere inferiore a 2,25 metri.
- d.3** La struttura portante deve essere in legno o metallo e, preferibilmente, di colore grigio antracite/marrone.
- d.4** I basamenti per il fissaggio degli ombrelloni devono essere semplicemente appoggiati al suolo e zavorrati; non è ammessa in nessuna parte del territorio comunale la manomissione del suolo pubblico per l'ancoraggio delle strutture.
- d.5** I tessuti di copertura devono essere impermeabili, idrorepellenti, antimuffa, in tinta unita con colore da armonizzare al contesto. I teli devono essere mantenuti in stato di decoro ed efficienza attraverso costanti interventi di pulizia e manutenzione. Eventuali inadempienze rispetto a tali obblighi possono comportare il mancato rinnovo del titolo ad occupare l'area.
- d.6** Non è ammessa la stampa di scritte, simboli e pubblicità sulla copertura degli ombrelloni, ad eccezione del logo o dell'insegna dell'esercizio.
- d.7** Le coperture devono essere ripiegate dopo la chiusura serale dell'esercizio e nel caso di forte vento.
- d.8** In nessun caso è consentita, ad integrazione delle coperture, l'installazione di teli verticali laterali, abbassabili o raccogliibili;
- d.9** Non è ammessa l'installazione degli ombrelloni nei percorsi porticati e nelle gallerie.
- d.10** All'interno della Zona 1 e 2, inoltre:
 - la dimensione e la forma di ciascun ombrellone deve essere rapportata al contesto di inserimento;
 - il tessuto di copertura deve presentare coloritura bianco-avorio, beige o ecru; non è ammesso l'utilizzo di teli plastificati lucidi;
 - la struttura portante deve essere in legno o metallo di colore grigio antracite/marrone.

e. strutture di copertura chiudibili a fine giornata

Definizione: strutture di copertura costituite da tendaggi scorrevoli/impacchettabili sostenuti da elementi verticali puntuali di appoggio al suolo ovvero da tende estensibili a sbalzo.

In tutto il territorio comunale:

- e.1** L'altezza massima delle strutture dal suolo non può essere superiore a 3,30 metri nel punto più alto dell'estradosso della copertura e l'altezza minima non può essere inferiore a 2,25 metri.
- e.2** La struttura portante deve essere costituita da elementi verticali puntuali, di sezione contenuta, in legno o metallo e, preferibilmente, di colore grigio antracite/marrone.
- e.3** Gli elementi verticali di sostegno devono essere semplicemente appoggiati al suolo e zavorrati; non è ammessa in nessuna parte del territorio comunale la manomissione del suolo pubblico per l'ancoraggio delle strutture.
- e.4** I tessuti di copertura devono essere impermeabili, idrorepellenti, antimuffa, in tinta unita con colore da armonizzare al contesto. I teli devono essere mantenuti in stato di decoro ed efficienza attraverso costanti interventi di pulizia e manutenzione. Eventuali inadempienze rispetto a tali obblighi possono comportare il mancato rinnovo del titolo ad occupare l'area.
- e.5** Non è ammessa la stampa di scritte, simboli e pubblicità sulla copertura, ad eccezione del logo o dell'insegna dell'esercizio.
- e.6** Le coperture devono essere ripiegate dopo la chiusura serale dell'esercizio e nel caso di forte vento.
- e.7** In nessun caso è consentita, ad integrazione delle coperture, l'installazione di teli verticali laterali, abbassabili o raccogliibili;
- e.8** Non è ammessa l'installazione di coperture richiudibili nei percorsi porticati e nelle gallerie.
- e.9** All'interno della Zona 1 non è ammessa di norma l'installazione delle suddette strutture di copertura. Sono ammesse esclusivamente le strutture di copertura leggere, quali tende scorrevoli, sorrette da un unico portale in profilo metallico, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - la dimensione di ciascuna struttura deve essere rapportata al contesto di inserimento;
 - il tessuto di copertura deve presentare coloritura bianco-avorio, beige o ecru; non è ammesso l'utilizzo di teli plastificati lucidi;

- la struttura portante deve essere in metallo nella tonalità del grigio.
- e.10** All'interno della Zona 2, è ammessa l'installazione nel rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:
- la dimensione di ciascuna struttura deve essere rapportata al contesto di inserimento;
 - il tessuto di copertura deve presentare coloritura bianco-avorio, beige o ecru; non è ammesso l'utilizzo di teli plastificati lucidi;
 - la struttura portante deve essere in legno o metallo di colore grigio antracite/marrone.

f. strutture di copertura

Definizione: strutture di copertura fisse, non chiudibili, costituite da elementi rigidi o in tessuto quali, ad esempio tettoie, gazebo, tensostrutture e similari.

In tutto il territorio comunale:

- f.1** L'altezza massima delle strutture dal suolo non può essere superiore a 3,30 metri nel punto più alto dell'estradosso della copertura e l'altezza minima non può essere inferiore a 2,25 metri.
- f.2** La struttura portante deve essere costituita da sostegni verticali in legno o metallo, preferibilmente di colore grigio antracite/marrone.
- f.3** Gli elementi verticali di sostegno devono essere semplicemente appoggiati al suolo e zavorrati; non è ammessa in nessuna parte del territorio comunale la manomissione del suolo pubblico per l'ancoraggio delle strutture.
- f.4** Per le strutture con copertura in tessuto devono essere utilizzati teli impermeabili, idrorepellenti, antimuffa, in tinta unita con colore da armonizzare al contesto. I teli devono essere mantenuti in stato di decoro ed efficienza attraverso costanti interventi di pulizia e manutenzione. Eventuali inadempienze rispetto a tali obblighi possono comportare il mancato rinnovo del titolo ad occupare l'area.
- f.5** Non è ammessa la stampa di scritte, simboli e pubblicità sulla copertura, ad eccezione del logo o dell'insegna dell'esercizio.
- f.6** In nessun caso è consentita, ad integrazione delle coperture, l'installazione di teli verticali laterali, abbassabili o raccogliabili.
- f.7** Non è ammessa l'installazione di strutture di copertura nei percorsi porticati e nelle gallerie.
- f.8** All'interno della Zona 1 non è ammessa l'installazione delle suddette strutture di copertura.
- f.9** All'interno della Zona 2, è ammessa l'installazione delle suddette strutture di copertura esclusivamente nei siti elencati al punto 4 ed individuati graficamente nell'allegato 1, nel rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:
- la dimensione di ciascuna struttura deve essere rapportata al contesto di inserimento;
 - la copertura, se realizzata in tessuto, deve presentare preferibilmente coloritura bianco-avorio, beige o ecru; non è ammesso l'utilizzo di teli plastificati lucidi;
 - la struttura portante deve essere in legno o metallo di colore grigio antracite/marrone.

g. apparecchiature tecnologiche

In tutto il territorio comunale:

- g.1** I sistemi impiantistici per il riscaldamento invernale devono essere costituiti da elementi singoli e mobili, a bassa dispersione di calore e a basso consumo energetico (ad esempio lampade a raggi infrarossi a onda corta), nel rispetto delle distanze di sicurezza e della normativa vigente in materia igienico-sanitaria e di prevenzione incendi. La richiesta di installazione deve essere corredata da adeguata individuazione planimetrica, dalla scheda tecnica degli elementi, dalla certificazione CE e omologazione che attesti la conformità del prodotto.
- g.2** Eventuali corpi illuminanti, scelti in modo coerente rispetto alla progettazione del dehors, devono essere applicati alla struttura e integrati il più possibile con essa, senza interferire con il contesto ambientale urbano di riferimento. In ogni caso deve essere evitato un illuminamento che produca fenomeni di abbagliamento in direzione delle aree di transito pedonale o delle zone di traffico veicolare.

6 Prescrizioni generali

6.1. Gli arredi che compongono i dehors, comprese le proiezioni a terra degli elementi di copertura, non

devono fuoriuscire dallo spazio concesso in occupazione.

Tale divieto non sussiste per le fioriere che, fatte salve le misure fissate per garantire la circolazione veicolare e ciclopeditone, possono essere posizionate anche all'esterno dell'area concessa in occupazione, purché in aderenza alla stessa.

6.2. Al termine del periodo di occupazione, le aree dovranno essere restituite nelle condizioni originarie.

6.3. Nelle aree occupate non è consentita l'installazione di strutture o attrezzature per la distribuzione di bevande alla spina, cottura, preparazione di prodotti alimentari; è altresì vietato l'inserimento di frigoriferi o distributori automatici di bevande.

Solo in occasione di manifestazioni specificatamente individuate dalla Giunta Comunale, tali elementi potranno essere ammessi. L'installazione dovrà essere comunicata o autorizzata mediante concessione temporanea, se esterna all'area già concessa in occupazione.

6.4. Le occupazioni devono di norma interessare il tratto corrispondente alla larghezza del fronte del pubblico esercizio.

Tale dimensione può essere ecceduta nel caso in cui l'esercizio confini con unità immobiliari non adibite ad attività commerciale o, anche se adibite ad attività commerciale, per i tratti di facciata privi di vetrine per l'esposizione delle merci.

Tale dimensione può essere altresì ecceduta, anche in presenza di vetrine, nel caso in cui il dehors sia costituito da arredi di base, permeabili alla vista, quali tavoli, sedie, eventuali ombrelloni e pedane.

Per i dehors maggiormente strutturati con ulteriori elementi di arredo (pannelli, fioriere, strutture di copertura diverse dagli ombrelloni, tamponamenti laterali) o nel caso di nuove installazioni, per qualunque tipologia di dehors, l'occupazione dello spazio antistante alle vetrine delle attività commerciali limitrofe può avvenire esclusivamente previa acquisizione di autorizzazione scritta del conduttore dell'attività stessa. Tale assenso dovrà avere almeno validità biennale.

6.5. La superficie massima concedibile per l'occupazione di suolo pubblico o di uso pubblico mediante dehors varia in relazione alla superficie utile interna (Su) del pubblico esercizio, secondo i seguenti rapporti:

superficie massima dehors = 3 volte Su se $Su \leq 50 \text{ m}^2$

superficie massima dehors = 2,5 volte Su se $Su \leq 100 \text{ m}^2$

superficie massima dehors = 2 volte Su se $Su > 100 \text{ m}^2$

Le suddette superfici massime possono essere ridotte, su motivato parere degli uffici, per ragioni legate alla sicurezza stradale, al decoro e alla funzionalità del contesto urbano di riferimento.

6.6. Nel caso di pubblici esercizi contigui, i relativi dehors devono mantenere una distanza pari ad almeno 1,50 metri.

6.7. Il Comando di Polizia Municipale valuta la compatibilità delle installazioni con le esigenze di salvaguardia della sicurezza stradale ed impartisce, caso per caso, le necessarie prescrizioni.

6.8. L'occupazione, salvo più ridotta misura che potrà essere stabilita, di volta in volta, su indicazione del Comando di Polizia Municipale, non potrà estendersi sulla sede stradale in misura superiore al 40% della larghezza della stessa e dovrà comunque garantire una corsia per il libero transito dei veicoli di almeno 3,50 m di larghezza per corso Garibaldi, per Corso Vittorio Emanuele II e per gli altri spazi che ricadono in Z.T.L. e di almeno 4,00 m nelle restanti vie e piazze.

6.9. Sulle piazze, l'occupazione su un lato dovrà garantire, davanti agli esercizi che si trovino collocati ortogonalmente a quello del richiedente, uno spazio libero di almeno 3,50 m.

6.10. Nel caso di richieste di occupazione di suolo pubblico che interessino, in tutto o in parte, i lati opposti dello stesso tratto di carreggiata, la larghezza delle due occupazioni potrà essere ridotta, se del caso, in modo che lo spazio libero centrale risulti non inferiore a 4,00 m in caso di senso unico e a 6,00 m in caso di doppio senso di marcia.

6.11. Tutte le occupazioni dovranno essere rese perfettamente visibili al traffico automobilistico in ogni momento della giornata, comprese le ore serali e notturne, con l'installazione, a cura del beneficiario, di pannelli segnaletici nella direzione del traffico, secondo le prescrizioni che saranno impartite, caso per caso, dal Comando di Polizia Municipale.

6.12. Nelle zone aperte al traffico veicolare, qualora le aree occupate siano a diretto contatto con la viabilità (strade carrabili o aree di sosta), il Comando di Polizia Municipale valuta, di volta in volta, la necessità di

delimitare in modo continuo il perimetro dell'occupazione in modo tale che l'accesso rimanga consentito solamente dal lato rivolto verso l'ingresso del pubblico esercizio.

6.13. L'area interessata dall'occupazione deve essere contigua al pubblico esercizio e deve essere posta sullo stesso lato della strada in cui ha affaccio il pubblico esercizio.

6.14. Il concessionario dovrà adottare ogni opportuno accorgimento affinché in orario di chiusura del locale tavolini e sedie non vengano utilizzati impropriamente. L'eventuale accatastamento degli arredi deve avvenire in modo ordinato garantendo comunque il decoro degli spazi occupati.

6.15. Nel caso in cui il dehors non venga utilizzato per un periodo superiore a 30 giorni, in concomitanza o meno con la chiusura del pubblico esercizio, gli arredi dovranno essere sgomberati e poi ricollocati al momento del riutilizzo. In tal caso il titolare della concessione di occupazione di spazi ed aree pubbliche non avrà diritto a nessun rimborso della tassa.

6.16. Per tutte le occupazioni, temporanee o permanenti, deve essere sempre garantita l'accessibilità per la manutenzione dei sottoservizi pubblici.

7 Procedimenti autorizzativi

In relazione alla tipologia di arredo prescelta l'occupazione di suolo pubblico o di uso pubblico con dehors necessita, preventivamente e nell'ordine, di:

Tipologia A

- idoneo titolo all'occupazione di spazi ed aree pubbliche (ufficio Edilizia Privata);

Tipologia B

- idoneo titolo all'occupazione di spazi ed aree pubbliche (ufficio Edilizia Privata);

- SCIA edilizia ai sensi dell'art.17 della L.R. 19/2009 (ufficio Edilizia Privata);

Tipologia C

- idoneo titolo all'occupazione di spazi ed aree pubbliche (ufficio Edilizia Privata);

- SCIA edilizia ai sensi dell'art.17 della L.R. 19/2009 (ufficio Edilizia Privata);

Tipologia D

- autorizzazione della Soprintendenza ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. n. 42/2004, nel caso in cui l'installazione interessi spazi pubblici vincolati come beni culturali (Soprintendenza del FVG);

- idoneo titolo all'occupazione di spazi ed aree pubbliche (ufficio Edilizia Privata);

- permesso di costruire o SCIA alternativa al permesso di costruire ai sensi degli articoli 18 -19 della L.R. 19/2009 (ufficio Edilizia Privata);

- autorizzazione paesaggistica semplificata, nel caso in cui l'installazione interessi ambiti soggetti a tutela paesaggistica ai sensi degli articoli 136 o 142 del D.lgs. n° 42/2004 e s.m.i..

Nell'ambito del procedimento di rilascio della concessione occupazione suolo pubblico le soluzioni formali e gli arredi, per le installazioni ricadenti all'interno delle zone 1 e 2, sono sottoposte al parere della Commissione Edilizia o della Commissione Locale per il Paesaggio secondo le rispettive competenze.

All'esterno delle zone 1 e 2 è richiesto il parere della Commissione Edilizia comunale o della Commissione Locale per il Paesaggio secondo le rispettive competenze, per le installazioni aventi maggiore incidenza sul contesto (tipologie C e D).

Ai fini della valutazione di cui al punto precedente, la documentazione descrittiva degli arredi da allegare alla richiesta di concessione occupazione suolo pubblico, deve contenere tutte le indicazioni utili per un'adeguata valutazione tecnico-formale (dimensioni, materiali e colori degli arredi).

Nel caso in cui vi siano più locali contigui verrà valutata la compatibilità con gli arredi limitrofi, nell'ottica del decoro complessivo dello spazio pubblico.

Ogni integrazione/variazione degli allestimenti deve essere preventivamente comunicata all'ufficio Tributi Edilizia Privata, per le valutazioni di competenza.

8 Norme transitorie e finali per l'adeguamento dei dehors

Al fine di consentire la graduale programmazione degli interventi di adeguamento, le strutture autorizzate

prima dell'approvazione delle presenti disposizioni, aventi caratteristiche non conformi, potranno essere mantenute sino alla data utile per la presentazione delle domande di contributo alle imprese da definirsi nel bando, di prossima emanazione, nell'ambito del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei capoluoghi di provincia approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 2016 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.127 del 1° giugno 2016.

Per le sole imprese che presenteranno richiesta di contributo, entro la data di cui sopra, il termine per l'adeguamento viene differito al 31.12.2019 al fine di consentire alle imprese stesse di organizzare la fase di progettazione e realizzazione dell'intervento di rinnovo del dehors.

Entro quattro mesi dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, dovranno essere rimossi gli elementi di arredo non contemplati nelle pregresse concessioni di occupazione suolo pubblico, o in comunicazioni integrative alle stesse o in altri titoli abilitativi edilizi / paesaggistici rilasciati.

E' facoltà dell'Amministrazione, attraverso delibera di Giunta Comunale, concedere, su istanza degli interessati, occupazioni con caratteristiche non conformi alle presenti disposizioni qualora non si ravvisino motivi di impedimento legati alla funzionalità e sicurezza della circolazione veicolare e/o pedonale e sia stato valutato dalla Commissione Edilizia o dalla Commissione Locale per il Paesaggio, secondo le rispettive competenze, l'inserimento delle strutture nell'ambiente urbano anche attraverso l'adozione di misure correttive che ne limitino l'impatto.

L'approvazione in deroga può essere concessa anche per i rinnovi delle concessioni in essere alla data di approvazione delle presenti disposizioni.

Successivamente alla fase iniziale di sperimentazione e valutazione degli effetti conseguenti all'applicazione delle norme di cui al presente articolo, l'Amministrazione potrà integrare e/o apportare alle stesse le modifiche ritenute necessarie, anche valutando eventuali proposte che dovessero pervenire da parte delle categorie interessate.

9 Incentivi

L'Amministrazione Comunale promuove forme di incentivo a favore delle imprese private per facilitare il rinnovo delle strutture e degli arredi costituenti i dehors secondo quanto stabilito dal presente articolo (art.32 Regolamento Canone Occupazione di spazi e Aree pubbliche – C.O.S.A.P.).

Le agevolazioni previste per il rinnovo delle strutture esistenti vengono estese anche all'acquisto di arredi per nuove occupazioni.